



DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 80

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.⁽⁴⁹⁾

Versione in vigore dal 16 settembre 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 50

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul processo tributario
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Titolo	III — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(49) La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-sul-processo-tributario/art-80-entrata-in-vigore>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it